

LIBERTAS BRIANZA SSDRL

Campi Reali Cantù — Settore Giovanile e Prima Squadra Serie A

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Politiche di Safeguarding

Redatto ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021 e delle Linee Guida FIPAV
in materia di Modelli Organizzativi e Codici di Condotta per la tutela dei minori



Versione 2.0 — Cantù, giugno 2026

Premessa

Diritto fondamentale di ogni Tesserato di Libertas Brianza SSDRL è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Questo principio vale per tutte le componenti della Società, dal Settore Giovanile alla Prima Squadra impegnata in Serie A.

Il presente documento intende dare attuazione a tali principi, in conformità con la Riforma dello Sport (Legge Delega n. 86/2019 e D.Lgs. n. 36/2021 e n. 39/2021), con le Linee Guida della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e con le raccomandazioni del Safeguarding Office federale, ispirandosi altresì alle migliori prassi adottate da altre società sportive professionistiche in materia di safeguarding e tutela dei minori.

Art. 1 — Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006, attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito di Libertas Brianza SSDRL (di seguito anche solo "Società").

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente Modello richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti alla Società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- promuovere il diritto di tutti i Tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e alla tutela dei segnalanti;
- informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in particolare sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- incentivare la partecipazione dei componenti della Società alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

Art. 2 — Ambito di applicazione

Sono tenuti al rispetto del presente Modello:

- tutti i Tesserati di Libertas Brianza SSDRL, sia del Settore Giovanile sia della Prima Squadra;
- tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione o volontariato con la Società (tecnici, dirigenti, staff medico e fisioterapico, accompagnatori, dipendenti, collaboratori);
- i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei Tesserati minori, per quanto di loro competenza;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società in occasione di allenamenti, gare, trasferte, camp ed eventi organizzati o patrocinati dalla stessa;
- i tifosi, che devono essere opportunamente sensibilizzati al rispetto dello stesso.

Art. 3 — Norme di condotta

È onere della Società strutturarsi in modo da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle seguenti norme di condotta, differenziate per il Settore Giovanile e per la Prima Squadra ove opportuno:

3.1 — Ambiente e organizzazione

- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, in palestra, in trasferta e in ogni contesto societario;
- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di ogni atleta coinvolto, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. In particolare, ad allenatori/operatori sportivi/dirigenti si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- riservare ad ogni atleta attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto dell'avversario e lo spirito di squadra dentro e fuori l'impianto sportivo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei tesserati e frequentatori, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- prevenire, durante gli allenamenti, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dalla presente Policy possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- garantire il pieno sviluppo dell'atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, valorizzando i risultati, anche parziali, raggiunti;

- garantire un numero adeguato di tecnici e dirigenti in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti del Settore Giovanile;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ciascun/a atleta, tenendo conto di interessi, bisogni e capacità individuali;
- prestare attenzione a situazioni di disagio, anche derivanti da disturbi del comportamento alimentare, individuando tra lo staff una figura di riferimento in grado di dialogare con gli/le atleti/e minorenni.

3.2 — Contatti e comportamenti

- evitare contatti fisici non necessari tra atleti/e e tecnici o dirigenti;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con atleti/e di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi, mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non commettere nessun genere di abuso su minori, sia esso abuso sessuale, fisico o emotivo oppure trascuratezza, adescamento, molestia o sfruttamento con strumenti digitali o altri mezzi;
- non infliggere agli atleti/e minori punizioni fisiche o umilianti;
- non abusare della propria posizione per negare assistenza professionale o riservare un trattamento preferenziale a un atleta minorenne, oppure per offrire regali o pagamenti di qualsiasi genere a un atleta minorenne o ad altra persona al fine di sollecitare qualsiasi forma di vantaggio o favore sessuale da parte dell'atleta minorenne;
- astenersi dal contatto fisico con un atleta minore se il contatto non è professionale o è abusivo, superfluo, eccessivo, se mette a disagio l'atleta minore, se lo fa sentire in pericolo o se è inappropriato dal punto di vista culturale (il contatto fisico è ritenuto necessario, ad esempio, per prestare cure all'atleta o sottrarlo ad una situazione pericolosa);
- non tollerare o partecipare a comportamenti nei confronti di minori che siano illegali, rischiosi o abusivi;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi degli atleti/e minorenni e valorizzarli a prescindere dai risultati, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante gli allenamenti/lezioni o gare/manifestazioni;
- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che anche sotto il profilo psicologico possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio relazionale;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli atleti;

- lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- intessere relazioni proficue con i genitori al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti/e;
- fronteggiare e non indurre, con scelte poco chiare, all'antagonismo tra i tesserati che possa favorire episodi di discriminazione o bullismo tra i giovani atleti.
- richiedere a tecnici, dirigenti e atleti l'uso di un linguaggio appropriato, evitando espressioni discriminatorie, sessiste o offensive;
- organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi ed evitare assolutamente comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente un minore o abusarne fisicamente o psicologicamente;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui lo spazio preposto all'attività sportiva non sia usualmente frequentato;
- nel caso di sedute di allenamento singole e/o in orari in cui lo spazio preposto all'attività sportiva non sia usualmente frequentati, svolgere l'allenamento in presenza di almeno due operatori sportivi, e in caso di atleti minorenni, alla presenza dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- in occasione delle gare "fuori casa", delle trasferte e in tutte le occasioni in cui si proceda allo spostamento di un atleta minorenne, gli allenatori/operatori sportivi/dirigenti devono essere affiancati da un altro allenatore/operatore sportivo/dirigente;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati dall'esercente la responsabilità genitoriale o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciar l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.
- garantire sempre l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante gli allenamenti e le sessioni di prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;
- durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti;
- vietare ai tecnici e dirigenti l'accesso agli spogliatoi in presenza degli atleti, salvo necessità organizzativa e con presenza di almeno un altro allenatore/operatore sportivo/dirigente
- gli allenatori/operatori sportivi/dirigenti di sesso differente da quello degli atleti/e non possono entrare negli spogliatoi, se non dopo l'avvenuta vestizione dei medesimi;
- durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni/esercenti la responsabilità genitoriale/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un allenatore o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza ad atleti/e con disabilità motoria o intellettuale/relazionale. Nel caso in cui l'esercente la responsabilità genitoriale/accompagnatore sia di sesso differente dal minore accompagnato, lo stesso non potrà comunque accedere agli spogliatoi;

- ai responsabili designati dalla Società è consentita la vigilanza degli spogliatoi al termine delle sessioni di allenamento e delle gare, affinché sia lasciato in ordine e pulito. È altresì possibile la vigilanza sugli atleti/e minorenni affinché non assumano atteggiamenti inopportuni all'interno dello spogliatoio o danneggino lo stesso. In ogni caso, eventuali azioni di vigilanza dovranno avvenire secondo procedure rispettose della privacy, delle esigenze e delle specificità di ogni atleta.
- nel caso di atleta minorenne, in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e ove possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, operatore tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera);
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad esempio, visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in ambiente aperto e supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre alla presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta minorenne, ovvero di un genitore;
- in occasione di trasferte, individuare soluzioni logistiche che evitino la condivisione della camera tra dirigenti/tecnici e atleti minorenni a meno che non vi sia un legame di parentela tra l'atleta e l'accompagnatore;
- in occasione delle trasferte che prevedano pernottamenti, la Società si impegna a fornire tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale degli atleti/e un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento, prevedendo eventualmente anche riunioni
- astenersi dall'utilizzo, riproduzione e diffusione di immagini o video di Tesserati minori se non per finalità educative o promozionali istituzionali, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.

3.3 — Comunicazione e informazione

- affiggere presso la sede sociale e pubblicare sulla homepage del sito internet della Società il presente Modello e il Codice di Condotta a tutela dei minori, unitamente ai relativi aggiornamenti;
- pubblicare il nominativo del Responsabile per le Politiche di Safeguarding con i relativi recapiti di reperibilità telefonica ed e-mail;
- comunicare, al momento del tesseramento, agli/atleti/e o ai loro genitori se minorenni, il presente Modello e il Codice di Condotta, nonché il nominativo del Responsabile Safeguarding;
- informare Tesserati e genitori circa le procedure di segnalazione di comportamenti lesivi, sia al Responsabile della Società sia al Safeguarding Office della FIPAV (safeguarding@federvolley.it);
- favorire la rappresentanza paritaria di genere nel rispetto della normativa applicabile, sia nel Settore Giovanile sia nella Prima Squadra.

Art. 4 — Tutela dei minori — Obblighi

1. Tutti coloro che, in ambito societario e a prescindere dalla forma del rapporto instaurato con Libertas Brianza SSDRL, svolgano funzioni comportanti contatti diretti e regolari con minori (tecnici, dirigenti, collaboratori, volontari, staff medico) sono tenuti a fornire copia del certificato del casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, prima dell'avvio della collaborazione.

2. La Società verifica, con cadenza periodica e comunque non inferiore a quella richiesta dalla normativa federale, il permanere dei requisiti in capo a tali soggetti.

Art. 5 — Responsabile delle Politiche di Safeguarding

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne dà comunicazione alla FIPAV.

Responsabile Safeguarding	Patrizia Tettamanti
Telefono di reperibilità	347 7206910
E-mail di reperibilità	patrizia.tettamanti@gmail.com o form sul sito istituzionale

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere prescelto tra i Tesserati di comprovata moralità e competenza, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente tesserato/a alla FIPAV;
- non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies c.p.;
- non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte di FSN, DSA, EPS o CONI, ovvero di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali;
- possedere requisiti di autonomia e indipendenza rispetto all'organizzazione societaria (il ruolo non è pertanto attribuito a tecnici, allenatori, Presidente o consiglieri).

3. La nomina del Responsabile è resa pubblica mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sulla homepage del sito internet della Società, ed è comunicata alla FIPAV secondo le procedure previste dal sistema gestionale federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato. In caso di cessazione, per dimissioni o altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.

5. Il Responsabile è tenuto a:

- promuovere la corretta applicazione del presente Modello e del Codice di Condotta, nonché il loro aggiornamento;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nell'ambito societario;
- segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti, fornendo ogni informazione o documentazione richiesta;

- rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;
- formulare all'organo direttivo proposte di aggiornamento del Modello e del Codice di Condotta;
- valutare annualmente l'adeguatezza del Modello e del Codice di Condotta, sviluppando ove necessario un piano d'azione correttivo;
- partecipare all'attività formativa obbligatoria organizzata dalla FIPAV.

Art. 6 — Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIPAV, anche per il tramite del Responsabile Safeguarding nominato dalla Società.
2. Le segnalazioni possono essere effettuate:
 - telefonicamente al numero 347 7206910;
 - via e-mail all'indirizzo patrizia.tettamanti@gmail.com o al form del sito internet istituzionale;
 - direttamente al Safeguarding Office della FIPAV all'indirizzo safeguarding@federvolley.it, anche in forma anonima secondo le modalità indicate sul sito www.federvolley.it.
3. Le segnalazioni sono gestite nel rispetto della massima riservatezza, a tutela sia del segnalante sia del segnalato, fino alla verifica dei fatti.

Art. 7 — Diffusione e attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle Politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente Modello e del Codice di Condotta a tutela dei minori tra tutti i Tesserati e collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività sportiva, e alla condivisione di materiale informativo per la sensibilizzazione e la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente Modello è pubblicato sul sito internet della Società, affisso presso la sede sociale ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori al momento in cui si instaura il rapporto con la Società, indipendentemente dal titolo dello stesso.

Art. 8 — Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti FIPAV, la violazione delle disposizioni del presente Modello o del Codice di Condotta da parte dei soggetti di cui all'art. 2 può comportare, in base alla gravità del comportamento e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'irrogazione di sanzioni quali il richiamo verbale o scritto, la sospensione temporanea dallo svolgimento dell'attività sportiva o societaria, sino alla risoluzione del rapporto con la Società, ove previsto dal rapporto contrattuale o dalle norme regolamentari interne.
2. Le sanzioni sono adottate dall'organo direttivo della Società, sentito il Responsabile Safeguarding, fatte salve le competenze degli organi di giustizia sportiva.

Art. 9 — Norme finali

1. Il presente Modello è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario per recepire eventuali disposizioni della Giunta Nazionale del CONI, modifiche dei

Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, ovvero modifiche delle disposizioni FIPAV.

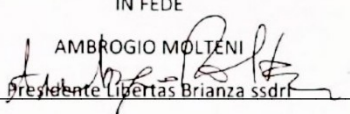
2. Eventuali proposte di modifica al presente Modello sono sottoposte all'approvazione dell'organo direttivo della Società.

3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda allo Statuto della FIPAV, al Regolamento federale per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, e al Codice di Condotta a tutela dei minori adottato quale documento allegato (Allegato A).

4. Il presente Modello, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è da intendersi integrato dal documento "Codice di Condotta a tutela dei minori", adottato separatamente quale Allegato A.

Approvazione

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva è stato approvato dall'organo direttivo di Libertas Brianza SSDRL in data 30.06.2026 ed entra in vigore ai sensi dell'art. 9.

Per il Consiglio Direttivo: 
IN FEDE
AMBROGIO MOLTENI
Presidente Libertas Brianza ssdrl

Il Responsabile Safeguarding: Patrizia Tettamanti 